

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

5/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

96/21 Lo scrutinio di primo quadrimestre e la verbalizzazione: scarica modello di verbale

di Antonio Fundarò

Si sta per archiviare il primo quadrimestre di questo convulso anno scolastico scandito da chiusure e aperture, da didattica a distanza, di classi con tutti o in parte gli alunni in isolamento fiduciario, con didattica a distanza, in presenza o mista. Come è fin troppo risaputo, nonostante siano molteplici le scuole che si affidano a modelli precostituiti sulle piattaforme dei registri elettronici (non sempre adeguati formalmente e sostanzialmente), il verbale di un organo collegiale (quale è il consiglio di classe, ancor di più in assetto di scrutinio intermedio e, poi, finale) è un atto attestante l'avvenuta attività e la determinatasi volontà di un organo. Il Consiglio di Stato nella sentenza n.1113 del 18/12/1992 scrive "è requisito sostanziale della stessa, ossia richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova, ancorché racchiusi in un atto scritto che abbia una funzione diversa da quella documentante ovvero da presunzioni di indizi". È dunque innegabile che la verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa, ossia richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova, ancorché racchiusi in un atto scritto che abbia una funzione diversa da quella documentale ovvero da presunzioni ed indizi.

Le riunioni in presenza o su piattaforma?

Gli scrutini si possono e si debbono svolgere in modalità telematica.

Il verbale e la delibera di scrutinio

Il verbale naturalmente, inutile ricordarlo, è cosa diversa dalla delibera o dalle delibere che esso contiene. Appare assai condivisibile la posizione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, che nella sentenza n. 6208 dell'11 dicembre 2001 ribadisce come l'esistenza giuridica di una deliberazione collegiale è riconducibile alla sola manifestazione di volontà dell'organo, indipendentemente dalla verbalizzazione della stessa; sono, infatti, due momenti distinti la manifestazione di volontà, che costituisce il contenuto della deliberazione, e la verbalizzazione che riproduce e documenta tale manifestazione attestandone l'esistenza, ma che, sebbene necessaria, non è determinante per la formazione della volontà dell'organo collegiale. La sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario, prima della sua approvazione, serve a far fede di quanto deliberato nella seduta, la cui verbalizzazione, per prassi normale, è approvata nella seduta successiva. Tale approvazione garantisce che il verbale, sottoscritto dal solo Presidente e dal Segretario, risponda esattamente a quanto deliberato. Nel caso di un verbale di scrutinio l'approvazione non può che arrivare seduta stante essendo necessario pubblicare i risultati dello scrutinio e non potendosi attendersi, per farlo, una successiva riunione dell'organo che non può che avvenire nel nuovo anno scolastico. Quella di far approvare il verbale alla seduta successiva è una pratica ormai cronicizzata nella scuola italiana ma, al contempo, assai errata. La C.M. Pubblica Istruzione n. 105/16.04.1975 dispone all'articolo 13 che la "La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall'art. art. 43 del T.U. deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o istituto, della copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del Circolo od Istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia

richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al direttore didattico o al preside dal segretario del consiglio; il direttore didattico o il preside ne dispongono l'affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 24.". Siffatto dispositivo sembrerebbe confermare l'impossibilità di un'approvazione successiva. L'art. 14 del DPR 275 del 1999 dispone, all'art. 14 comma 7 "I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo."

Sedute del consiglio di classe/Team pedagogico

In conformità all'art.5 del D.Lgs. n.297 del 1994 le sedute del Consiglio di classe (o di Team pedagogico) sono verbalizzate da un segretario, funzione attribuita dal dirigente scolastico, a uno dei docenti membro del Consiglio stesso. Relativamente alla valutazione, vige quanto espresso dal comma 7 dell'art.5 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado "negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti". Anche l'articolo 193 del decreto succitato ribadisce questo principio della interezza del consiglio durante gli scrutini finali di promozione, infatti aggiunge: "I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti". L'articolo 5 comma 6 recita che "Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti". Nello specifico l'articolo 128 comma 8 recita che "La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i docenti corresponsabili nella attività didattica" con una implicazione scontata della collegialità perfetta per assicurare lo scrutinio sia quadrimestrale che finale. L'articolo 144 al comma 3 prevede che "dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 126"; inoltre, al comma 4 che "gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva"; al comma 5 "La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato" e al comma 6 "Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria". Fasi queste che devono scandire l'ultimo scrutinio, il finale, dell'anno.

Tutti presenti

Trattandosi di collegio perfetto è richiesta la presenza di tutti i docenti impegnati nella classe, ivi compresi quelli di sostegno, potenziamento o di insegnamento alternativo all'IRC, pena l'invalidità della delibera. Inoltre, nel caso in cui si dovesse procedere a votazione è impossibile astenersi. Il TAR Lazio, con sentenza n.31634 del 2010 ribadisce che "secondo la vigente normativa sugli organi collegiali della scuola, il Docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, mentre l'Organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell'attività didattica e degli apprendimenti

dell'alunno è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza. Dispongono in proposito gli articoli 5, comma 7, e 193, comma 1, del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, che (art. 5 c.7) negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, e che (art. 193 c.1) i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'Organo) e deve essere inserita a verbale".

La premessa normativa

Si richiama la normativa che regola le operazioni di scrutinio:

- Tutti i presenti sono tenuti all'obbligo della stretta osservanza del segreto d'ufficio e della riservatezza sui dati personali prevista dal Decreto Legislativo n.196/2003, così come integrato e modificato alla luce del Regolamento Europeo n. 2016/679 e che l'eventuale violazione potrebbe comportare sanzioni disciplinari;
- Le valutazioni sono espresse ai sensi della vigente normativa in merito:
 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (D.Lgs. n.62 del 2017);
 - Decreto-legge 22/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 06/06/2020 e successivo D.M. n. 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida (solo per la scuola primaria);
- I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti;
- La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari delle classi;
- I/le docenti incaricati di religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Detta valutazione è resa con giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti e riportata sul tabellone di scrutinio;
- La valutazione di Ed. Civica scaturisce dalla valutazione conseguita in Ed. Civica nelle singole discipline;
- La valutazione degli apprendimenti e quella del comportamento sono realizzate in coerenza e nel rispetto dei criteri definiti a livello collegiale e in coerenza con gli obiettivi di apprendimento e le rubriche di valutazione previsti dal P.T.O.F.;
- Gli alunni con cittadinanza non italiana, in riferimento all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;
- docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;
- Le famiglie saranno tempestivamente informate sull'esito dello scrutinio di ogni alunno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza.

Quali elementi deve contenere il verbale dei Consigli di classe in sede “scrutinio”?

Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, è necessario che il Presidente, accerti la validità della seduta e premette:

- che tutti i presenti sono tenuti all’obbligo della stretta osservanza del segreto d’ufficio e che l’eventuale violazione comporta sanzioni disciplinari;
- che i voti devono essere assegnati dal Consiglio di Classe, su proposta dei singoli docenti desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti a casa od a scuola, corretti e classificati e che tale valutazione deve tener conto anche degli indicatori individuati a livello collegiale, debitamente osservati e registrati, della diligenza e del grado di profitto dell’alunno nel corrispondente periodo;
- che il voto di condotta è unico ed è assegnato dal Consiglio di Classe in base agli indicatori individuati a livello collegiale, debitamente osservati e registrati;
- che il presidente, dopo aver richiamato la normativa vigente, invita i docenti a relazionare, con riferimento al piano di lavoro, sugli obiettivi conseguiti e sul grado di preparazione e di profitto realizzato dagli studenti e sottolinea che la responsabilità di ogni decisione spetta all’intero consiglio di classe sulla base di una valutazione globale “sulla diligenza, il profitto e tutti gli altri fattori che interessano l’attività scolastica e il profilo formativo dell’alunno”;
- che prima di procedere allo scrutinio dei singoli alunni, il Consiglio, verifica le condizioni che determinano la validità dell’anno scolastico secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 che stabilisce che per la valutazione dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo (verificare a seconda del grado e dell’ordine di scuola).

La relazione dei docenti

I singoli insegnanti (o il Coordinatore di Classe) relazionano/relaziona su:

- risultati dell’analisi della situazione generale della classe, afferente il primo e secondo quadrimestre (parte in presenza e parte in DAD), con rilievi dei profili psicoattitudinali dei gruppi, privilegiando la sfera non cognitiva, con eventuali rilievi di atteggiamenti di disagio, riluttanza all’osservanza delle regole, scarso interesse alle attività scolastiche e/o scarsa partecipazione alla DAD, eventuali certificazioni pervenute a scuola da parte dei genitori degli alunni, assenze strategiche, provvedimenti disciplinari comminati ecc., per la definizione del voto di condotta, in base al Regolamento di Istituto vigente;
- analisi del raggiungimento dei livelli delle conoscenze, competenze ed abilità, individuali e di gruppo;
- individuazione dei punti di forza e di debolezza relativi alle strategie formative poste in essere;
- livelli formativi speciali per l’integrazione degli studenti diversamente abili.

Il C.d.C., preso atto di quanto emerso nel confronto tra i vari docenti presenti, approva quanto contenuto e sintetizzato nella relazione del responsabile verbalizzante (di cui si allega copia al presente verbale). Le proposte di voto e quadro riepilogativo di ogni docente si possono desumere dal registro elettronico.

Il profilo degli alunni

Sulla base dei parametri stabiliti dal consiglio di classe, si passa a delineare per ogni alunno un profilo delle capacità, delle attitudini, dell’applicazione, del comportamento, del grado di preparazione, considerati anche gli interventi didattico-educativi, la partecipazione alla DAD nel I quadrimestre. Rispetto alla DaD si avrà cura di verificare che la metodologia di valutazione, adottata durante le attività di didattica a distanza DAD, ha tenuto conto: attività di valutazione continue e costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico. L’alunno/a è stato informato/a se ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, sia durante le attività sincrone sia durante quelle asincrone con

restituzione delle tavole di disegno corrette e commentate e dei test effettuati. La valutazione ha anche e soprattutto un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Durante la DAD sono state effettuate test, domande per verifica degli apprendimenti tramite video conferenza, lavori di gruppo assegnati come esercitazioni e come verifiche degli apprendimenti, test di recupero lacune etc. Si è dato risalto alla partecipazione attiva alle video lezioni (contatti) e alla gratificazione (rinforzo positivo) dello studente in modo da incentivare i comportamenti positivi, partecipare alle video lezioni e svolgere le esercitazioni assegnate, aumentare la propria autostima e in modo da percepire l'insegnante come persona equa, chiara e affidabile. In questo modo le interazioni insegnante-alunno diventano più piacevoli ed efficaci.

La DaD e la valutazione

Anche la valutazione, per quanto possibile, riguarderà anche il prossimo a.s. per cui tutti i docenti cercheranno di valorizzare il corrente a.s. 2020-2021, per quanto fatto in presenza che nel periodo di DAD. Nella fattispecie, in ottemperanza delle note del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell'art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge "Cura Italia", Valutazione finale e recupero degli apprendimenti (O.M. n.11 del 16 maggio 2020) e successive modifiche e integrazioni, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l'attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:

- frequenza delle attività di DaD;
- interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
- puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
- valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

Il voto disciplinare

Ai sensi dell'art. 78 del citato R.D. n. 653/1925, per la proposta del voto di condotta da assegnare a ciascun alunno è designato un docente in qualità di coordinatore della classe. Nell'assegnazione del voto/giudizio di condotta si tengono nel dovuto conto la Legge n. 169 del 30/10/08 ed il D.M. n. 5 del 16/01/09, D.P.R. n.122 del 22/06/2009 e Regolamento alunni, e il P.T.O.F. In particolare, il Consiglio di Classe delibera che, tenuto conto dell'atteggiamento che gli studenti dimostrano nei confronti delle norme, il giudizio/voto di condotta sia inteso come acquisizione di una coscienza morale e civile e partecipazione alla vita didattica. Le proposte di voto/giudizio/livello vanno verbalizzate. Dopo ampia discussione, sulla scorta delle proposte di voto espresse dagli insegnanti sulla base di un congruo numero di valutazioni, dei criteri deliberati dal Collegio Docenti e dei parametri espressi dal consiglio di classe, il consiglio delibera all'unanimità di promuovere alla classe successiva gli alunni che hanno evidenziato una preparazione sufficiente in tutte le discipline di studio. Il presidente del consiglio di classe procede quindi alla lettura, trascrizione e stampa del tabellone di valutazione con gli esiti in allegato al presente verbale.

- [SCARICA VERBALE SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE 2021](#)

[Lo scrutinio di primo quadrimestre e la verbalizzazione: scarica modello di verbale - Orizzonte Scuola Notizie](#)